

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 16 luglio 1963

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

REDAZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).

Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 -
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME
SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 -
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa-Esercito: Ricompense al valor militare Pag. 3658

LEGGI E DECRETI

1963

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 aprile 1963, n. 931.

Modifica degli articoli 27 e 28 dello statuto dell'Accademia navale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412 Pag. 3659

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 aprile 1963, n. 932.

Modifica dell'art. 18 del regolamento della «Cassa ufficiali dell'Aeronautica militare» Pag. 3659

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 maggio 1963, n. 933.

Istituzione del «Consorzio Italiano Lavoratori Edili Stradali (C.I.L.E.S.)», con sede in Napoli Pag. 3659

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 maggio 1963, n. 934.

Modificazione alla tariffa dei diritti di Borsa spettanti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Palermo Pag. 3660

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 giugno 1963, n. 935.

Mutamento della denominazione del comune di Savignano di Puglia, in quella di «Savignano Irpino» (Avellino). Pag. 3660

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 giugno 1963, n. 936.

Costituzione in Comune autonomo della frazione Migliaro del comune di Migliarino (Ferrara) Pag. 3661

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 giugno 1963, n. 937.

Assegnazione di un posto di professore universitario di ruolo alla Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali dell'Università di Roma Pag. 3661

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 aprile 1963, n. 938.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione «Città del Libro», con sede in Pontremoli (Massa Carrara) Pag. 3661

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 giugno 1963, n. 939.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione denominata «Istituto Foresti Minghetti Ernesta», con sede in località Belvedere del comune di Volpago del Montello (Treviso) Pag. 3662

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 giugno 1963, n. 940.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto e di religione, denominata «Maria Madre e Regina», con sede in Trieste Pag. 3662

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 giugno 1963, n. 941.

Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della Parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo, in Posola di Sambuca Pistoiese, e del trasferimento del relativo territorio e beneficio parrocchiale Pag. 3662

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 giugno 1963, n. 942.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria del Popolo, sita nel comune di Surbo (Lecce) Pag. 3662

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1963.

Nomina del Collegio dei revisori dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo Pag. 3662

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1963.

Revoca del vincolo sui terreni di proprietà Grillo in Genova-San Martino d'Albaro Pag. 3662

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso collinare a monte della città di Imperia Pag. 3663

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1963.

Misura dell'indennità integrativa speciale per l'anno finanziario 1963-64, a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza Pag. 3664

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1963.

Modifica alla composizione della Deputazione della Borsa valori di Roma Pag. 3665

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1963.

Proroga delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 15 marzo 1963, sulla riscossione dei contributi dovuti alla Gestione case per lavoratori Pag. 3665

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1963.

Approvazione di una tariffa di assicurazione di gruppo per il caso di invalidità, presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazione « L'Union Vie » Pag. 3665

DISPOSIZIONI E COMUNICATI**Ministero dell'interno:**

Autorizzazione al comune di Nulvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 3666

Autorizzazione al comune di Osilo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 3666

Autorizzazione al comune di Trinità d'Agultu e Vignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963. Pag. 3666

Autorizzazione al comune di Tula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 3666

Autorizzazione al comune di Curiaglia con Monteviasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963. Pag. 3666

Autorizzazione al comune di Villanova Montalcione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963. Pag. 3666

Autorizzazione al comune di Florinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 3666

Autorizzazione al comune di Giave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 3666

Autorizzazione al comune di Illorai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 3666

Autorizzazione al comune di Ittireddu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 3666

Autorizzazione al comune di Luogosanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 3666

Autorizzazione al comune di Mores ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 3666

Autorizzazione al comune di Nule ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 3666

Autorizzazione al comune di Nuxis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 3667

Autorizzazione al comune di Usini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 3667

Autorizzazione al comune di Benetutti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 3667

Autorizzazione al comune di Villacidro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 3667

Autorizzazione al comune di Paulilatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 3667

Autorizzazione al comune di Craco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 3667

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli.

Pag. 3667

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Sostituzione di un componente supplente della Commissione per gli esami di avvocato per l'anno 1963 Pag. 3668

Ministero della pubblica istruzione: 1) Concorso per titoli per il conferimento di quattro posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione elementare (coeff. 580). 2) Concorso per titoli e per esami per il conferimento di nove posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione elementare (coeff. 580) Pag. 3668

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Sede e diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a cinquantatré posti di consigliere di 2ª classe della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici Pag. 3671

Ufficio medico provinciale di Arezzo: Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo Pag. 3671

Ufficio medico provinciale di Livorno: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico condotto vacante nel comune di Livorno Pag. 3671

Ufficio medico provinciale di Benevento: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento Pag. 3672

Ufficio medico provinciale di Messina: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina Pag. 3672

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 189 DEL 16 LUGLIO 1963:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto delle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e delle deduzioni fuori tariffa della provincia di Savona.

(2173)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO**Ricompense al valor militare**

Decreto presidenziale 23 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1963, registro n. 40 Difesa-Esercito, foglio n. 139

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare già conferite « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

MEDAGLIA DI BRONZO

EDER Franz, nato a Bolzano il 13 dicembre 1916, tenente Ufficio di collegamento tedesco presso la Divisione fir. « Pasubio ». — Ufficiale di collegamento con un Comando di divisione effettuava arditissime ricognizioni oltre le linee assieme a nostre pattuglie. Nel ripiegamento, durante la rottura dei successivi accerchiamenti dimostrava in ogni circostanza calma e sprezzo del pericolo. — Getrejde-Belojakalitwa (Russia), 10-19 dicembre 1942-gennaio 1943.

CROCE AL VALOR MILITARE

UOLDAIET Araià, da Azzecà (Asmara), Sciumbasci 25ª Battaglione coloniale, 4ª Compagnia. — Sciumbasci di compagnia, durante un ripiegamento, chiedeva ed otteneva di rimanere con la retroguardia. Di fronte a forte pressione avversaria, resisteva tenacemente contrattaccando. Ripiegava solo quando il grosso della compagnia era al sicuro. — Amba Ras (Gondar), 20 agosto 1941.

(6545)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1963, n. 931.

Modifica degli articoli 27 e 28 dello statuto dell'Accademia navale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, che approva lo statuto della Accademia navale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico.

Allo statuto dell'Accademia navale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, sono apportate le seguenti modifiche:

1) Il primo comma dell'art. 27 è sostituito come segue:

« Gli ufficiali in servizio permanente effettivo, appartenenti ai Corpi del genio navale, di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto, direttamente reclutati per concorso, seguono un corso di istruzione integrativa (professionale e militare-marinaresca) della durata non inferiore a tre mesi e non superiore a sei ».

2) Il secondo comma dell'art. 28 è sostituito come segue:

« Al termine del corso, della durata non inferiore a tre mesi e non superiore a sei, gli allievi idonei sono nominati aspiranti guardiamarina o aspiranti sottotenenti di complemento e con tale grado compiono un tirocinio pratico di quattro mesi a bordo o a terra secondo il Corpo e la specialità di appartenenza ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1963

SEGNÌ

FANFANI — ANDREOTTI —
TREMELLONI — GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1963

Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 125. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1963, n. 932.

Modifica dell'art. 18 del regolamento della « Cassa ufficiali dell'Aeronautica militare ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 gennaio 1937, n. 35, che istituisce la Cassa ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il regolamento della Cassa predetta, approvato con regio decreto 25 novembre 1937, n. 2616;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 18 del regolamento della « Cassa ufficiali dell'Aeronautica militare », approvato con regio decreto 25 novembre 1937, n. 2616, è sostituito dal seguente:

« Entro il mese di luglio di ciascun esercizio finanziario il Ministero difesa-Aeronautica dispone il versamento di un acconto dei contributi dovuti alla Cassa ufficiali mediante emissione di mandato diretto sulla Tesoreria centrale da estinguersi con accreditamento a favore del conto corrente postale intestato alla Cassa predetta. L'acconto è determinato dal Ministero della difesa nella misura dei quattro quinti dell'importo delle ritenute per contributi alla Cassa che si prevede saranno effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

Alla fine dell'esercizio finanziario si procede, in relazione ai pagamenti corrisposti agli ufficiali e contabilizzati dalle tesorerie, all'accertamento dell'importo effettivamente dovuto alla Cassa ufficiali per contributi e al conguaglio con la somma versata all'inizio dello esercizio ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1963

SEGNÌ

FANFANI — ANDREOTTI —
TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1963

Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 111. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1963, n. 933.

Istituzione del « Consorzio Italiano Lavoratori Edili Stradali (C.I.L.E.S.) », con sede in Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302;

Vista l'istanza del presidente del Consorzio Italiano Lavoratori Edili Stradali (C.I.L.E.S.), con sede in Napoli, in data 27 gennaio 1961, con la quale si chiede la costituzione del Consorzio stesso e l'approvazione del suo statuto organico;

Visto il testo dello statuto suddetto — già approvato dai competenti organi di tutte le cooperative consorziate, ai sensi dell'art. 59 del citato regolamento 12 feb-

braio 1911, n. 278, quale risulta dopo le modifiche introdotte dalle cooperative stesse nelle riunioni tenute nei giorni 6, 7, 8, 9 e 10 febbraio 1963;

Udita la Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 20, lettera b), del succitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' costituito il « Consorzio Italiano Lavoratori Edili Stradali (C.I.L.E.S.) », con sede in Napoli, ed è approvato il relativo statuto, composto di numero trentadue articoli, che, visto e firmato dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1963

SEGNÌ

BERTINELLI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1963

Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 98. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 maggio 1963, n. 934.

Modificazione alla tariffa dei diritti di Borsa spettanti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1950, n. 900, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di quotazione ufficiale dei titoli e dei diritti di accesso nei recinti della Borsa-valori dovuti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Palermo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1962, n. 137, con il quale vennero approvate variazioni alla predetta tariffa;

Viste le deliberazioni n. 179 in data 31 ottobre 1962, e n. 28 del 23 febbraio 1963, modificativa della citata deliberazione n. 179, con le quali sono state proposte ulteriori modificazioni alla tariffa suddetta;

Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale si stabilisce la forma e l'organo competenti per la emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di Borsa;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La tariffa dei diritti di quotazione ufficiale dei titoli presso la Borsa-valori di Palermo è ridotta del 50 % per il primo triennio della quotazione stessa.

Art. 2.

Per le società il cui capitale azionario è in compartecipazione con lo Stato, l'applicazione della tariffa dei diritti di quotazione è limitata alla sola parte di capitale di proprietà di privati.

Art. 3.

Al fine di ottenere le agevolazioni tariffarie stabilite con il precedente art. 2, le società interessate dovranno esibire probante documentazione, sul cui accoglimento deciderà di volta in volta la Giunta camerale, sentiti gli Organi di Borsa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1963

SEGNÌ

TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1963

Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 99. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 giugno 1963, n. 935.

Mutamento della denominazione del comune di Savignano di Puglia, in quella di « Savignano Irpino » (Avellino).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Savignano di Puglia (Avellino) in data 7 gennaio 1961, n. 8, con la quale è stato chiesto che la denominazione del Comune stesso sia mutata in quella di « Savignano Irpino »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Avellino in data 14 novembre 1962, n. 127, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito al mutamento di denominazione in parola;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, numero 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Savignano di Puglia, in provincia di Avellino, è mutata in quella di « Savignano Irpino ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1963

SEGNÌ

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1963

Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 107. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 giugno 1963, n. 936.

Costituzione in Comune autonomo della frazione Migliaro del comune di Migliarino (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le istanze in data 16, 17, 23 e 30 gennaio e 9 marzo 1960, con le quali la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Migliaro, del comune di Migliarino (Ferrara), ha chiesto che la frazione stessa sia costituita in Comune autonomo con capoluogo e denominazione « Migliaro »;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Migliarino in data 16 settembre 1960, n. 34, e del Consiglio provinciale di Ferrara in data 5 dicembre 1961, n. 314, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 17 aprile 1963, n. 892;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione Migliaro è distaccata dal comune di Migliarino (Ferrara) e costituita in Comune autonomo con capoluogo in Migliaro, con la denominazione di « Migliaro » e con la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il prefetto della provincia di Ferrara, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Migliarino ed il costituito comune di Migliaro, nonché alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Migliarino.

E' fatto salvò l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di Migliarino, che sarà inquadrato negli organici del comune di Migliaro, sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1963

SEGNI

TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1963

Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 106. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 giugno 1963, n. 937.

Assegnazione di un posto di professore universitario di ruolo alla Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 24 luglio 1962, n. 1073, ed in particolare l'art. 50, con cui, fra l'altro, sono istituiti, con effetto dall'anno accademico 1963-64, centoventi nuovi posti di professore universitario di ruolo, di cui quaranta da destinarsi al raddoppiamento delle cattedre di ruolo con un numero di studenti superiore a duecentocinquanta per le Facoltà scientifiche e a cinquecento per le altre;

Veduto il proprio decreto in data 1° dicembre 1962, n. 1819, con il quale veniva fatto luogo alla ripartizione di centoquindici dei centoventi posti di nuova istituzione, facendosi riserva di successiva assegnazione dei rimanenti cinque posti di professore di ruolo di cui quattro da destinarsi al raddoppiamento di cattedre ed uno a normale incremento di organico;

Veduti i successivi propri decreti con i quali veniva fatto luogo all'assegnazione di quattro dei restanti cinque posti di professore universitario di ruolo;

Ravvisata la necessità di procedere, in relazione alle esigenze degli studi, all'assegnazione del restante posto di professore di ruolo destinato al raddoppiamento di cattedra;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il rimanente posto di professore universitario di ruolo, dei quaranta destinati al raddoppiamento di cattedre, è assegnato, con effetto dall'anno accademico 1963-64, alla Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali dell'Università di Roma per il raddoppiamento della cattedra di Istituzioni di statistica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1963

SEGNI

GRI

Visto, il Guardasigilli: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1963

Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 126. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 aprile 1963, n. 938.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Città del Libro », con sede in Pontremoli (Massa Carrara).

N. 938. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione « Città del Libro », con sede in Pontremoli (Massa Carrara), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1963

Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 109. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 giugno 1963, n. 939.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione denominata « Istituto Foresti Minghetti Ernesta », con sede in località Belvedere del comune di Volpago del Montello (Treviso).

N. 939. Decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione, denominata « Istituto Foresti Minghetti Ernesta », con sede in località Belvedere del comune di Volpago del Montello (Treviso), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1963

Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 102. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 giugno 1963, n. 940.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto e di religione, denominata « Maria Madre e Regina », con sede in Trieste.

N. 940. Decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di culto e di religione, denominata « Maria Madre e Regina », con sede in Trieste, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1963

Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 101. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 giugno 1963, n. 941.

Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della Parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo, in Posola di Sambuca Pistoiese, e del trasferimento del relativo territorio e beneficio parrocchiale.

N. 941. Decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pistoia in data 14 settembre 1961, integrato con dichiarazione del 3 ottobre 1962, relativo:

a) alla soppressione della Parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo, in Posola di Sambuca Pistoiese ed all'unione del relativo territorio alla Parrocchia di San Iacopo in Sambuca;

b) al trasferimento del beneficio parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo di Posola nella nuova Chiesa del Cuore Immacolato di Maria in località Villaggio Belvedere alla periferia di Pistoia, conservando il titolo dei Santi Filippo e Giacomo in Villaggio Belvedere di Pistoia con il territorio di giurisdizione stralciato dalla Parrocchia di Santa Maria Assunta in Gora, ed al riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa del Cuore Immacolato di Maria in Villaggio Belvedere di Pistoia.

Visto, il Guardasigilli: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1963

Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 103. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 giugno 1963, n. 942.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria del Popolo, sita nel comune di Surbo (Lecce).

N. 942. Decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria del Popolo, sita nel comune di Surbo (Lecce).

Visto, il Guardasigilli: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1963

Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 86. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1963.

Nomina del Collegio dei revisori dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 535;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1957 (*Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 1957, n. 81);

Considerato che occorre provvedere alla nomina del nuovo Collegio dei revisori dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto sono nominati revisori dell'Ente anzidetto, i signori:

Petrucchi dott. Achille, quale rappresentante del Ministero del tesoro;

Majetta dott. Giuseppe, quale rappresentante del Ministero delle finanze;

Giacalone cav. uff. Guido, ispettore generale del Corpo forestale dello Stato, quale rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, dopo la registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, addì 11 marzo 1963

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1963

Registro n. 12, foglio n. 306

(6559)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1963.

Revoca del vincolo sui terreni di proprietà Grillo in Genova-San Martino d'Albaro.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1955, con il quale era stata disposta la revoca del vincolo di no-

tevole interesse pubblico imposto in base all'art. 2 della legge 11 giugno 1922, n. 778, sui terreni di proprietà del signor Andrea Grillo in Genova-San Martino d'Albaro, al viale Raffaele Pratolongo già di proprietà dell'Impresa Panconi Umberto, in relazione ai mappali numeri 317 e 1202;

Vista la domanda dell'interessato sig. Grillo, in data 2 marzo 1962, tendente ad ottenere la revoca del vincolo sui restanti mappali di sua proprietà;

Considerato che sono venuti a mancare i requisiti di bellezza naturale che avevano determinato l'apposizione del vincolo medesimo anche sui predetti restanti mappali;

Visto il verbale della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali del 30 ottobre 1962, riguardante la revoca del vincolo predetto anche sulla restante parte del terreno di proprietà del sig. Andrea Grillo e precisamente sui mappali 293, 294, 295, 315 e 316;

Decreta:

La revoca del vincolo di notevole interesse pubblico, imposto nel 1930 sul terreno di proprietà del sig. Andrea Grillo in Genova-San Martino d'Albaro al viale Raffaele Pratolongo già di proprietà dell'Impresa Panconi Umberto, precedentemente revocato sui mappali 317 e 1202 con decreto ministeriale del 31 maggio 1955, anche sui mappali 293, 294, 295, 315 e 316.

Il presente decreto sarà notificato al sig. Andrea Grillo, residente in Genova-San Martino d'Albaro, via Pratolongo n. 10.

Esso verrà, a richiesta di questo Ministero, inviato all'Ufficio dei registri immobiliari perchè provveda alla cancellazione del vincolo precedentemente imposto sul terreno anzicennato.

Roma addì 6 giugno 1963

p. Il Ministro: SCARASCIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto dal verbale n. 50

Oggi 30 ottobre millenovecentosessantadue, alle ore 15, nella sede della Soprintendenza ai monumenti della Liguria, in Genova, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1) GENOVA-S. MARTINO D'ALBARO: viale Raffaele Pratolongo: Terreno di proprietà Grillo; Revoca del vincolo.
(Omissis).

1) GENOVA-S. MARTINO D'ALBARO: viale Raffaele Pratolongo: Terreni di proprietà Grillo; Revoca del vincolo.

Il prof. Dillon illustra la situazione giuridica dei terreni di proprietà Grillo, attualmente sottoposti a vincolo, per i quali il Ministero della pubblica istruzione, accogliendo la richiesta dei proprietari, con decreto ministeriale 31 maggio 1955 aveva disposto la revoca del vincolo in relazione ai mappali 317 e 1202.

In data 2 marzo 1962 il sig. Andrea Grillo ha presentato alla Soprintendenza ai monumenti una domanda tendente ad ottenere la revoca del vincolo ancora gravante sulla restante parte del terreno, costituita dai mappali 293, 294, 295, 315, 316. Trattandosi nella fattispecie di terreni che allo stato attuale non presentano requisiti di bellezza naturale, ed essendo inoltre la località sufficientemente tutelata dalle norme del vigente piano regolatore di Albaro, il prof. Dillon esprime il parere che la domanda di revoca sia accolta.

Il dott. Grondona precisa che l'Amministrazione comunale è favorevole alla revoca di tutti i vincoli paesistici, la cui esistenza non appare ad essa giustificata in quanto l'attività edilizia nell'ambito del comune di Genova è disciplinata dal piano regolatore generale oggi in vigore.

La Commissione, tenuto conto che la località non presenta attualmente caratteri di bellezza naturale o panoramica, e considerato che la zona è sottoposta al piano regolatore di Albaro che ne definisce con norme precise le possibilità edificatorie all'unanimità propone di accogliere la domanda tendente ad ottenere la revoca del vincolo.

(Omissis).

Il presidente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 17,20.

Il presidente: avv. Agostino VIRGILIO

Il segretario: prof. Giacomo RAITANO

(6530)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso collinare a monte della città di Imperia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Imperia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 21 marzo 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona collinare a ponente del torrente Impero nel comune di Imperia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge, all'albo del comune di Imperia;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè situata a monte della città di Imperia, fra il torrente Impero ed il torrente Caramagna, costituisce un importante complesso paesistico, comprendente elementi caratteristici di bellezze panoramiche ricchi di vegetazione e formanti quadri naturali con punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode la visione di un ampio tratto del litorale, con il promontorio di Porto Maurizio e di Capo Berta;

Decreta:

La zona collinare sita nel territorio del comune di Imperia, a ponente del torrente Impero, delimitata come segue: nord: strada comunale dei Morti a partire dal ponte sul torrente Caramagna sino all'abitato

Caramagnetta, abitato di Caramagnetta, strada comunale della Pinea, strada comunale di San Benedetto per Artallo, breve tratto di strada carrozzabile per Artallo (sottostante il tornante di accesso al paese), strada comunale Artallo-Bardellin sino all'incrocio con la strada comunale di Sant'Agata; est: fascia a valle della strada comunale di Sant'Agata della profondità di m. 50 sino all'innesto con la via Ivanoe Amoretti; sud: fascia profonda m. 100 a valle di via Ivanoe Amoretti fino al congiungimento col precedente vincolo esistente di piazza della Vittoria (verbale n. 26 del 10 febbraio 1960), confinazione coi precedenti vincoli delle zone Paradiso e Parrasio (verbale n. 26 del 10 febbraio 1960); ovest: torrente Caramagna (confinazione con il precedente vincolo della zona del Prino (verbale n. 27 del 28 giugno 1961), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Imperia.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Imperia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 giugno 1963

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
SCARASCIA

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo

FOLCHI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Imperia

Estratto dal verbale n. 28

Il giorno ventuno marzo 1962, alle ore 15,30, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Imperia, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Imperia, per esaminare il seguente

Ordine del giorno:

1) IMPERIA: Proposta di vincolo nell'ambito del territorio comunale.

(Omissis).

La seduta è aperta alle ore 15,30 con la lettura del verbale n. 27 relativo alla riunione del giorno 28 giugno 1961 che viene approvato alla unanimità.

Si passa quindi all'esame dell'Ordine del giorno:

1) IMPERIA: Proposte di vincolo nell'ambito del territorio comunale.

Il soprintendente ai monumenti riferisce che nella zona collinare a ponente del torrente Impero, compresa fra questo ed il torrente Caramagna, stanno sorgendo costruzioni in contrasto con l'ambiente e pregiudizievoli all'attuazione del futuro piano regolatore.

Onde consentire alla Soprintendenza di intervenire per la salvaguardia delle bellezze naturali, propone di vincolare la zona in questione con le seguenti delimitazioni:

nord: strada comunale dei Morti a partire dal ponte sul torrente Caramagna sino all'abitato di Caramagnetta, abitato di Caramagnetta, strada comunale della Pinea, strada comunale di San Benedetto per Artallo, breve tratto di strada carrozzabile per Artallo (sottostante il tornante di accesso al paese), strada comunale Artallo-Bardellin sino all'incrocio con la strada comunale di Sant'Agata;

est: fascia a valle della strada comunale di Sant'Agata della profondità di m. 50 sino all'innesto con la via Ivanoe Amoretti;

sud: fascia profonda m. 100 a valle di via Ivanoe Amoretti fino al congiungimento col precedente vincolo esistente di piazza della Vittoria (Verbale n. 26 del 10 febbraio 1960), confinazione coi precedenti vincoli delle zone Paradiso e Parrasio (Verbale n. 26 del 10 febbraio 1960);

ovest: torrente Caramagna (confinazione con il precedente vincolo della zona del Prino (Verbale n. 27 del 29 giugno 1961)

il tutto come meglio indicato nella planimetria che sottopone all'esame della Commissione Provinciale.

Dopo breve discussione la Commissione provinciale alla unanimità delibera di approvare la proposta di vincolo della zona in questione con le delimitazioni di cui sopra e con la seguente motivazione:

Complesso paesistico collinare a monte della città di Imperia, compreso fra il torrente Impero ed il torrente Caramagna, comprendenti elementi caratteristici di bellezze naturali, con ricca vegetazione e formanti «quadri» con punti di vista e belvedere accessibili al pubblico, dai quali si gode la visione di ampio tratto del litorale, con il promontorio di Porto Maurizio e di Capo Berta.

(Omissis).

Esaurito l'ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 19.

Il presidente: dott. Bruno NOVARO

Il segretario: geom. Valentino ASTUTI

(6529)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1963.

Misura dell'indennità integrativa speciale per l'anno finanziario 1963-64, a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, istitutivi della indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 10074 di protocollo, del 6 aprile 1963, dalla quale risulta che la media aritmetica degli indici mensili del costo della vita per il settore dell'industria e del commercio, per l'anno 1962, rispetto all'indice del giugno 1956 considerato uguale a 100, è pari a 117,15, con un aumento, quindi, del 17,15%;

Considerata la necessità di determinare le misure della indennità integrativa speciale per l'esercizio finanziario 1963-64, applicando, sulla base mensile fissata in L. 40.000 per il personale statale in attività di servizio ed in L. 32.000 per quello in quiescenza, la predetta percentuale di aumento del costo della vita, arrotondata al 17% ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324;

Decreta:

Per il periodo dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964, l'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta nella misura mensile netta di L. 6.800 per il personale statale in attività di servizio e di L. 5.440 per quello in quiescenza.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 giugno 1963

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1963
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 32. — NARIESCA

(6760)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1963.

Modifica alla composizione della Deputazione della Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 16 del 19 gennaio 1963, concernente la costituzione delle Deputazioni presso le Borse valori italiane per l'anno 1963;

Vista la nota 4 giugno 1963, n. 48097, con la quale la Banca d'Italia Amministrazione centrale, premesso che il gr. uff. Alberto Zapponini, membro effettivo, per la Stanza di compensazione, in seno alla Deputazione della Borsa valori di Roma, è deceduto, propone la sostituzione del medesimo con il cav. uff. Alberto Giorgio Zapponini;

Ritenuto che occorre modificare la composizione della predetta Deputazione di Borsa;

Decreta:

A far parte della Deputazione della Borsa valori di Roma per l'anno 1963, in rappresentanza della Stanza di compensazione, è chiamato il cav. uff. Alberto Giorgio Zapponini, quale membro effettivo, in sostituzione del gr. uff. Alberto Zapponini, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 luglio 1963

Il Ministro: COLOMBO

(6592)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1963.

Proroga delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 15 marzo 1963, sulla riscossione dei contributi dovuti alla Gestione case per lavoratori.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 10 e 11 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e la istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1963, con il quale è stato disposto che, a decorrere dal 1° aprile 1963 e fino al termine del periodo di paga corrente alla data del 31 maggio 1963, i contributi di cui alle let-

tere b) e c) dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono riscossi dagli Istituti ed Enti indicati, per le singole categorie professionali, dal decreto ministeriale 18 marzo 1949, e versati alla Gestione case per lavoratori con l'osservanza delle modalità e delle disposizioni previste dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Ritenuta la necessità di prorogare l'efficacia del decreto ministeriale 15 marzo 1963, in attesa di provvedere definitivamente all'indicazione degli enti percettori dei contributi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, nonché alla fissazione della misura del rimborso delle spese da corrispondersi agli enti percettori suddetti, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi terzo e sesto dell'art. 11 della legge stessa;

Decreta:

La validità delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 15 marzo 1963, è prorogata a tutto il periodo di paga corrente alla data del 30 settembre 1963.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 luglio 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(6626)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1963.

Approvazione di una tariffa di assicurazione di gruppo per il caso di invalidità, presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazione « L'Union Vie ».

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 559 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia francese di assicurazioni « L'Union Vie », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa per le assicurazioni di gruppo con invalidità;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione di gruppo con invalidità, presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia francese di assicurazioni « L'Union Vie », con sede in Roma:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o d'invalidità, con scadenza annuale rinnovabile di un capitale pagabile qualora la morte o l'invalidità dell'assicurato si verifichino entro l'anno di durata contrattuale.

Roma, addì 6 luglio 1963

Il Ministro: TOGNI

(6588)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Nulvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1963, il comune di Nulvi (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6710)

Autorizzazione al comune di Osilo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1963, il comune di Osilo (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6711)

Autorizzazione al comune di Trinità d'Agultu e Vignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1963, il comune di Trinità d'Agultu e Vignola (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6712)

Autorizzazione al comune di Tula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1963, il comune di Tula (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6713)

Autorizzazione al comune di Curiglia con Monteviasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1963, il comune di Curiglia con Monteviasco (Varese), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.871.673, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6726)

Autorizzazione al comune di Villanova Montalcone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1963, il comune di Villanova Montalcone (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6727)

Autorizzazione al comune di Florinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1963, il comune di Florinas (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6716)

Autorizzazione al comune di Giave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1963, il comune di Giave (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6717)

Autorizzazione al comune di Illorai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1963, il comune di Illorai (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6718)

Autorizzazione al comune di Ittireddu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1963, il comune di Ittireddu (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6719)

Autorizzazione al comune di Luogosanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1963, il comune di Luogosanto (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6720)

Autorizzazione al comune di Mores ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1963, il comune di Mores (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6721)

Autorizzazione al comune di Nule ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1963, il comune di Nule (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6722)

**Autorizzazione al comune di Nuxis
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1963, il comune di Nuxis (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6723)

**Autorizzazione al comune di Usini
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1963, il comune di Usini (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6714)

**Autorizzazione al comune di Benetutti
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1963, il comune di Benetutti (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6715)

**Autorizzazione al comune di Villacidro
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1963, il comune di Villacidro (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6724)

**Autorizzazione al comune di Paulilatino
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1963, il comune di Paulilatino (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6725)

**Autorizzazione al comune di Craco
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1963, il comune di Craco (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6646)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

133

Corso dei cambi del 15 luglio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
\$ USA	621,93	621,80	621,76	621,82	621,75	621,95	621,77	621,95	621,92	621,85
\$ Can.	576,35	576,30	576,50	576,625	574,90	576,12	576,50	576,30	576,55	576,50
Fr. Sv.	143,76	143,78	143,66	143,76	143,73	143,77	143,78	143,80	143,78	143,80
Kr. D.	90,13	90,10	90,13	90,105	90,15	90,15	90,11	90,15	90,12	90,15
Kr. N.	87,04	87,03	87,09	87,05	87,05	87,05	87,045	87,07	87,05	87,05
Kr. Sv.	120,11	120,12	120,08	120,095	120 —	120,10	120,09	120,07	120,10	120,10
Fol.	172,73	172,70	172,70	172,705	172,65	172,70	172,70	172,70	172,69	172,70
Fr. B.	12,45	12,46	12,46	12,46	12,4575	12,46	12,46	12,45	12,46	12,46
Franco francese	126,93	126,92	126,90	126,91	126,90	126,94	126,91	126,95	126,94	126,95
Lst.	1742,01	1741,90	1741,70	1742,05	1741,50	1742,05	1742 —	1742,20	1742,10	1741,50
Dm. occ.	156,26	156,23	156,21	156,245	156,19	156,28	156,24	156,25	156,28	156,23
Scell. Austr.	24,09	24,10	24,10	24,10	24,05	24,11	24,101	24,10	24,10	24,10
Escudo Port.	21,71	21,72	21,7225	21,73	21,79	21,70	21,71	21,70	21,73	21,72

Media dei titoli del 15 luglio 1963

Rendita 5 % 1935	106,20	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965) . .	100,725
Redimibile 3,50 % 1934	90,90	Id. 5 % (" 1° aprile 1966) . .	101,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,55	Id. 5 % (" 1° gennaio 1968) . .	101,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,375	Id. 5 % (" 1° aprile 1969) . .	101,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,70	Id. 5 % (" 1° gennaio 1970) . .	102,525
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,575	Id. 5 % (" 1° gennaio 1971) . .	102,875
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,75	B. T. Poliennali 5 % (" 1° ottobre 1966) . .	100,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964) . .	100,25		

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**Cambi medi del 15 luglio 1963**

1 Dollaro USA	621,795	1 Franco belga	12,46
1 Dollaro canadese	576,56	1 Franco francese	126,91
1 Franco svizzero	143,77	1 Lira sterlina	1742,025
1 Corona danese	90,107	1 Marco germanico	156,242
1 Corona norvegese	87,047	1 Scellino austriaco	24,10
1 Corona svedese	120,092	1 Escudo Port.	21,72
1 Fiorino olandese	172,725		

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

*** Sostituzione di un componente supplente della Commissione per gli esami di avvocato per l'anno 1963**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1963, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per gli esami di avvocato per l'anno 1963;

Considerato che il componente supplente prof. Mandrioli Crisanto, ordinario della Università degli studi di Urbino e residente a Milano, ha chiesto di essere sostituito perchè im-

Ritenuto che occorre provvedere a detta sostituzione;

Visti gli articoli 28 e 29 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e l'art. 1, n. 9 della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Abbamonte, ordinario di Diritto costituzionale nell'Università di Bari, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami di avvocato per l'anno 1963, in sostituzione del prof. Mandrioli Crisanto.

Roma, addì 21 giugno 1963

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1963

Registro n. 2 Grazia e giustizia, foglio n. 49. — GALLUCCI

(6700)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

- 1) Concorso per titoli per il conferimento di quattro posti di ispettore centrale di 2^a classe per l'istruzione elementare (coeff. 580);
- 2) Concorso per titoli e per esami per il conferimento di nove posti di ispettore centrale di 2^a classe per l'istruzione elementare (coeff. 580).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 12 ottobre 1956, n. 1213, sul riordinamento dell'Ispettorato centrale per l'istruzione elementare;

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduta l'Ordinanza ministeriale in data 2 maggio 1958, con la quale sono stabiliti i programmi di esame e le modalità per l'espletamento dei concorsi ad ispettore centrale di 2^a classe per l'istruzione elementare di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 della legge 12 ottobre 1956, n. 1213, e dell'art. 276, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta l'Ordinanza in data 1^o febbraio 1963, con la quale sono stati modificati detti programmi;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per la nomina a posti di ispettore centrale di 2^a classe per l'istruzione elementare:

- A) Concorso per titoli per il conferimento di quattro posti di ispettore centrale di 2^a classe (coeff. 580);
- B) Concorso per titoli e per esami per il conferimento di nove posti di ispettore centrale di 2^a classe (coeff. 580).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso per titoli di cui alla lettera A) del precedente art. 1 gli ispettori scolastici i quali abbiano almeno tre anni di anzianità nella qualifica alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; al concorso per titoli e per esami di cui alla lettera B) gli ispettori scolastici con qualsiasi anzianità e i direttori didattici i quali abbiano, alla predetta data, almeno sei anni di anzianità in qualifica non inferiore, per il trattamento economico, a quella di segretario principale.

I posti del concorso di cui alla lettera A) andranno in aumento all'aliquota dei posti del concorso di cui alla lettera B) e viceversa, in mancanza di aspiranti aventi titoli al conferimento dei posti medesimi.

E' richiesto in ogni caso il possesso di una laurea.

Art. 3.

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti debbono, per il tramite del Provveditorato agli studi alle cui dipendenze prestano servizio, produrre domanda, redatta su carta da bollo da L. 200, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 3^a.

Le domande, firmate dagli aspiranti, debbono pervenire ai provveditori agli studi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati che intendano partecipare ad entrambi i concorsi debbono presentare domande separate.

Art. 4.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

- a) la data e il luogo di nascita;
- b) il titolo di studio (laurea) di cui sono in possesso;
- c) la qualifica rivestita ed il relativo coefficiente di stipendio nonchè la sede di servizio;
- d) di non essere sottoposti a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati negli articoli 71 e 129 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nè a procedimento disciplinare o penale.

Nelle domande dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante, il quale è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alle domande dovrà essere vistata dal competente provveditore agli studi.

Art. 5.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

- 1) diploma originale di laurea o copia di esso autenticata da notaio o nei modi previsti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, con dichiarazione del relativo voto rilasciata dalla competente Facoltà universitaria, qualora esso non risulti dal diploma;
- 2) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata dalla Direzione generale dell'istruzione elementare in data non anteriore a quella del decreto con il quale viene indetto il concorso, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo decennio;
- 3) le eventuali pubblicazioni, in cinque esemplari per ogni pubblicazione, con allegato elenco, in duplice copia, delle stesse. Possono essere oggetto di valutazione soltanto i lavori pubblicati;
- 4) ogni altro documento che il candidato ritenga utile agli effetti della valutazione dei titoli.

Alla domanda l'aspirante dovrà, altresì, allegare un *curriculum* sull'attività e carriera didattica, sulla operosità scientifica, in cinque esemplari.

Le domande e i relativi documenti, dovranno essere trasmessi al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1^a, dai competenti provveditori agli studi entro quindici giorni, dal termine di cui al secondo comma del precedente art. 3.

Art. 6.

Non saranno ammessi ai concorsi coloro che faranno pervenire le domande e i documenti prescritti dopo il termine stabilito, nè saranno accettate, dopo detto termine, pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

La data di presentazione delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni sarà accertata dal bollo di arrivo ai Provveditorati agli studi.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni presentati presso altre Amministrazioni o altri Uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

Per ciascuno dei due concorsi ad ispettore centrale di 2^a classe per l'istruzione elementare di cui all'art. 1 del presente decreto, la Commissione giudicatrice, da nominarsi a norma dell'art. 5 della legge 12 ottobre 1956, n. 1213, stabilirà nella sua prima adunanza i criteri per la valutazione dei titoli, con determinazione dei relativi coefficienti da fissare in apposite tabelle. Per il concorso per titoli, la Commissione giudicatrice stabilirà, altresì, il minimo del punteggio costituente titolo per l'assunzione.

Nella formulazione delle tabelle di valutazione dei titoli le Commissioni terranno particolarmente conto, per entrambi i concorsi

a) dell'operosità scientifica (punteggio del diploma di laurea); pubblicazioni; titoli di studio e di cultura;

b) dell'attività e carriera didattica ed amministrativa (anzianità del servizio; qualità del servizio; incarichi speciali);

c) di ogni altro titolo, non compreso nelle lettere precedenti, che possa concorrere a dare una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione professionale, nonché delle attitudini alle funzioni ispettive cui aspira.

Le Commissioni terranno, altresì, conto ai fini di eventuali detrazioni, delle punizioni disciplinari formalmente inflitte.

Nel concorso per titoli e per esami la Commissione procederà alla valutazione dei titoli prima dello svolgimento delle prove di esame, alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 10 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

Gli esami di concorso per titoli e per esami di cui alla lettera B) del precedente art. 1, constano di due prove scritte, di una prova orale e di una prova pratica.

A) Le prove scritte consistono:

1) nello svolgimento di un tema di pedagogia nel quale il concorrente dovrà dimostrare la capacità d'interpretare, con personale criterio, i problemi educativi del nostro tempo in relazione ai movimenti culturali, alle vicende storiche e politiche ed alle strutture sociali;

2) nello svolgimento di un tema di legislazione scolastica rivolto ad accertare l'attitudine del concorrente alla interpretazione giuridica delle norme sull'istruzione obbligatoria, con particolare riguardo a quella elementare ed alle opere integrative di questa.

Ai concorrenti sono assegnate otto ore per ciascuna prova scritta. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 8/10 nelle prove scritte e non meno di 7/10 in ciascuna di esse.

B) La prova orale verte:

1) sulla genesi e sullo svolgimento del pensiero pedagogico e delle istituzioni educative dell'età moderna e contemporanea in relazione ai movimenti culturali e agli avvenimenti storico-politici ed alle strutture sociali;

2) sulla presentazione dei fondamenti e delle manifestazioni di una corrente pedagogica dell'età moderna o contemporanea, a scelta del candidato, attraverso la diretta conoscenza delle opere più significative;

3) sulla conoscenza degli orientamenti educativi contemporanei e dell'ordinamento dell'istruzione obbligatoria nei principali Stati europei;

4) sulla illustrazione dei programmi didattici vigenti, delle ricerche fatte e delle esperienze acquisite dal candidato nel campo dell'educazione del fanciullo e dell'adulto, dei servizi sociali e dei sussidi didattici;

5) su un gruppo di almeno tre problemi didattici indicati dal candidato, oltre quelli inerenti al libro per il fanciullo e a tutti gli altri strumenti atti ad allargare le sue conoscenze;

6) sull'esame storico-giuridico della legislazione sull'istruzione obbligatoria con particolare riguardo a quella elementare ed alle opere integrative di questa anche in rapporto al diritto pubblico e amministrativo;

7) sulla discussione delle prove scritte diretta ad accertare la impostazione personale degli argomenti da parte del candidato.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 8/10.

C) La prova pratica consiste nella relazione orale, nella stessa giornata, sulla visita di una scuola, o di una istituzione, o di un Ufficio di circolo didattico o di circoscrizione scolastica prescelti dalla Commissione esaminatrice.

La visita durerà al massimo tre ore e ad essa assisteranno, ai fini della vigilanza, almeno due membri della Commissione giudicatrice.

La prova pratica non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 8/10.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali e della prova pratica indicate nelle lettere A), B) e C) si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte ed orali e la prova pratica del concorso avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data inoltre comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui dette prove saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte ed orali e la prova pratica i candidati dovranno essere muniti del libretto ferroviario personale o di altro documento di riconoscimento.

Art. 9.

La graduatoria generale di merito del concorso di cui alla lettera A) dell'art. 1 del presente decreto sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla Commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati. In detta graduatoria non saranno compresi i candidati che non abbiano riportato il punteggio minimo indicato nel precedente art. 7.

La graduatoria generale di merito del concorso di cui alla lettera B) dello stesso art. 1 sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella votazione complessiva, costituita dalla soma del voto conseguito nella valutazione dei titoli, della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova orale e di quello ottenuto nella prova pratica.

Saranno dichiarati vincitori dei concorsi i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

I candidati collocati nelle graduatorie dopo l'ultimo dei vincitori subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del citato testo unico.

Art. 10.

I concorrenti che siano stati compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi e che possano far valere titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi Divisione 1^a, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta da bollo da L. 100, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee

nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 100, le dichiarazioni integrative e le notificazioni previste dalla circolare n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, 27200/OM in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202800/OD in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini e residenti, prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquisito la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di servizio, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

2) mutilati ed invalidi

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello «69» rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-ter rilasciato secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

3) orfani

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) figli di mutilati e di invalidi

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti. Le madri, le vedove non rimaritate, e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicate alle lettere a), b) e c) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

6) profughi

a) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 100;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal Ministero degli affari esteri;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra. I decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici e razziali: Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dalla competente comunità israelitica.

9) coniugati: I coniugati con e senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra. Lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 11.

Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori dei concorsi saranno approvate con decreti ministeriali sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I concorrenti collocati utilmente nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori o che subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa dovranno presentare o far pervenire al Ministero (Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1^a) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata, a norma delle vigenti leggi sul bollo e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dalla Direzione generale dell'istruzione elementare, in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento.

B) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficio sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale i concorsi si riferiscono.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un Istituto o un Laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine allo impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'Ufficio sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che lo invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Il certificato in parola dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi, per accertare la loro idoneità fisica all'impiego per il quale hanno concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1963
Registro n. 44, foglio n. 214

(6566)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sede e diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a cinquantatre posti di consigliere di 2^a classe della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a cinquantatre posti di consigliere di 2^a classe della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, bandito con decreto ministeriale del 24 settembre 1962, avranno luogo in Roma, nei locali dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, viale Trastevere n. 189, alle otto antimeridiane, dei giorni 31 luglio 1963 e 1^o e 2 agosto 1963.

(6489)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AREZZO

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 518 del 22 luglio 1960, con il quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Arezzo al 30 novembre 1959;

Vista la nota n. 1629 del 5 giugno 1963, con la quale il prefetto di Arezzo designa, quale presidente della Commissione, il vice prefetto vicario dott. Piero Izzo, in sostituzione del vice prefetto dott. Tommaso Bevivino, trasferito ad altra sede;

Visto l'art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Tommaso Bevivino, presidente della Commissione di cui alle premesse, è sostituito dal dott. Piero Izzo, in servizio presso la Prefettura di Arezzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della Provincia, agli albi della Prefettura di Arezzo e di questo Ufficio.

Arezzo, addì 18 giugno 1963

Il medico provinciale: MARCECA

(6554)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LIVORNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico condotto vacante nel comune di Livorno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2376 in data 10 luglio 1961, col quale veniva bandito il concorso per la copertura della condotta medica vacante nel comune di Livorno;

Rilevata la necessità di rinominare la Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni del Comune interessato, dell'Ordine dei medici della Provincia e della Prefettura di Livorno;

Visti gli articoli 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 854, l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Vista l'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1955, n. 854;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per il conferimento della condotta medica vacante nel comune di Livorno al 30 novembre 1960, è così composta:

Presidente:

De Marchi dott. Alberto, vice prefetto.

Componenti:

Simola dott. Dino, medico provinciale;

Tinti prof. Mario, docente in clinica medica;

Spinelli prof. Antonio, docente in patologia speciale chirurgica;

Mucci dott. Adolfo, medico condotto designato dal comune di Livorno.

Segretario:

Cassisi dott. Salvatore, direttore di sezione della Prefettura di Livorno.

Livorno, addì 26 giugno 1963

Il medico provinciale: SIMOLA

(6557)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 788 del 13 febbraio 1963 con il quale la signora Corsi Rosa è stata dichiarata vincitrice, in seguito a concorso, della condotta ostetrica del comune di Frasso Telesino;

Vista la lettera in data 14 giugno 1963, con la quale il sindaco di Frasso Telesino comunica la dichiarazione di rinuncia al posto di ostetrica condotta da parte della predetta signora Corsi;

Viste le domande di ammissione al concorso prodotte dalle candidate con l'indicazione delle sedi in ordine di preferenza;

Vista la graduatoria delle candidate idonee al concorso, approvata con decreto di quest'Ufficio n. 788 A/G del 13 febbraio 1963;

Constatato che la signorina Limberti Tosca, già dichiarata vincitrice d'altra condotta ostetrica, ha optato per la sede di Frasso Telesino, da lei richiesta in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La signorina Limberti Tosca è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Frasso Telesino.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e nei modi di legge.

Benevento, addì 3 luglio 1963

(6555)

Il medico provinciale: SEGRETO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE LI MESSINA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 7263, del 12 maggio 1963, con il quale sono state dichiarate le vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Messina, al 30 novembre 1959;

Vista la dichiarazione con la quale la concorrente Triolo Domenica rinuncia al posto di condotta ostetrica del Villaggio Larderìa, del comune di Messina;

Considerato che occorre provvedere alla dichiarazione di nomina della concorrente che segue in ordine di graduatoria e in base all'ordine di preferenza delle sedi indicate;

Visto l'art. 26 del regolamento del concorso, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La concorrente Siligato Maria è dichiarata vincitrice del posto di condotta ostetrica del Villaggio Larderìa, del comune di Messina, al posto di Triolo Domenica rinunziataria.

Il sindaco di Messina è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Messina, addì 26 giugno 1963

(6355)

Il medico provinciale: GIUSTOLISI

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

RAFFAELE SANTI, *gerente*